

Dehors e decreto “rilancio”

Alcuni aspetti amministrativi relativi ai plateatici degli esercizi di somministrazione alimenti e bevande.

Nel decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, c.d. “decreto Rilancio”, vengono previste misure a sostegno delle imprese di pubblico esercizio.

Art.181 - Sostegno delle imprese di pubblico esercizio

1. Anche al fine di promuovere la *ripresa delle attività turistiche*, danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le *imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico*, tenuto conto di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 3-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, *sono esonerati dal 1° maggio fino al 31 ottobre 2020 dal pagamento della tassa per l'occupazione* di spazi ed aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e dal canone di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. *A far data dallo stesso termine di cui al comma 1 e fino al 31 ottobre 2020*, le domande di nuove concessioni per l'occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse sono presentate in via telematica all'ufficio competente dell'Ente locale, con allegata la sola planimetria, in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 e senza applicazione dell'imposta di bollo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

3. Ai soli fini di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento connesse all'emergenza da COVID-19, e comunque **non oltre il 31 ottobre 2020**, la posa in opera temporanea su vie, piazze, strade e altri spazi aperti di interesse culturale o paesaggistico, da parte dei soggetti di cui al comma 1, di strutture amovibili, quali dehors, elementi di arredo urbano, attrezzature, pedane, tavolini, sedute e ombrelloni, *purché funzionali all'attività* di cui all'articolo 5 della legge n. 287 del 1991, *non è subordinata alle autorizzazioni di cui agli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.*

4. Per la posa in opera delle strutture amovibili di cui al comma 3 è *disapplicato il limite temporale* di cui all'articolo 6 comma 1, lettera e-bis), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

5. *Per il ristoro ai comuni delle minori entrate* derivanti dal comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 127,5 milioni di euro per l'anno 2020. Alla ripartizione del Fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 il decreto medesimo è comunque adottato.

6. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 127,5 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi dell'art. 265.

Alcuni aspetti di interesse per gli uffici attività produttive

- **AUTORIZZAZIONI ALLA SOMMINISTRAZIONE IN AREE ESTERNE**

Facciamo qui riferimento, in via generale, all'articolo 8 della bozza di regolamento proposta dal Centro Studi relativa a "Norma per le procedure amministrative delle attività di somministrazione di alimenti e bevande" dove è disciplinata la somministrazione in aree esterne agli esercizi, prevedendo una specifica autorizzazione per l'utilizzo, ancorché temporaneo, di eventuali aree esterne adibite alla somministrazione, adiacenti o pertinenti al locale, ottenute in concessione, se pubblica, o a disposizione dell'esercente, se private.

Con la proposta di delibera trasmessa in data 24/05/2020 è stato proposto quale indirizzo ai Comuni di prevedere, per la somministrazione di alimenti e bevande su **aree pubbliche**, il rilascio della sola concessione di suolo pubblico finalizzata alla somministrazione in deroga alla previsione dell'art. 8 del sopra citato Regolamento inoltrato ai comuni qualche anno fa.

Anche la circolare Anci prot. 41/VSG/sd /2020 contenente note di indirizzo relativamente all'art. 181 del DL 34/2020 precisa che la norma è "**chiaramente di natura emergenziale, temporanea ed eccezionale**" che introduce una "*procedura speciale*" per "*semplificare il regime autorizzatorio in materia di occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superficie già concesse al fine di favorire la ripresa delle attività economiche sospese per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19*".

Ancora, l'Anci chiarisce che l'art. 181 del citato decreto, con l'introduzione di deroghe e semplificazioni procedurali definisce un "*genus di autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico unico, peculiare e transitorio, i cui presupposti giuridici sono già individuati e che necessita di indicazioni operative unicamente a fini organizzativi interni*".

Le **aree private** non rientrano nell'espressa previsione dell'art. 181 del D.L. 34/2020 e pertanto sarà il Comune a valutare se estendere ad essi il procedimento semplificato. In tal caso, specificare in delibera che si deroga all'applicazione dell'art. 8 (o diversa numerazione) del sopra richiamato Regolamento.

• **AMPLIAMENTO DELLA SUPERFICIE DI SOMMINISTRAZIONE**

Il Ministero dello Sviluppo Economico, ha espresso un proprio parere il 14 agosto 2014, prot. n. 145811, con riferimento alla disciplina nazionale L. 287/1991 e Dlgs. n. 59/2010 in cui la fattispecie dell'ampliamento non viene presa in considerazione. Il Ministero pertanto non ritiene che l'utilizzo di uno spazio esterno, pubblico o privato, sia da considerare quale a ampliamento di superficie. Con parere prot. 205595 del 6 giugno 2018, viene confermata questa posizione.

I punti 65 e 67 della tabella A allegata al Dlgs 222/2016 riguardano l'apertura, trasferimento di sede e ampliamento degli esercizi di somministrazione. L'ampliamento viene trattato come la nuova apertura/trasferimento, pertanto viene indicata la necessità di autorizzazione/SCIA unitamente alla notifica sanitaria e all'eventuale concessione di suolo pubblico.

Non risultano specifiche indicazioni della Regione Veneto

Indicazioni procedurali potrebbero essere indicate nei regolamenti comunali, in cui la valutazione sull'ampliamento riguarda la temporaneità dell'occupazione, la presenza di strutture fisse, ecc.

Considerata la temporaneità della richiesta, legata alla situazione emergenziale si deve ritenere che non sia necessario procedere con una pratica di ampliamento di superficie, stante anche gli indirizzi interpretativi della circolare Anci sopra richiamata.

• **REGISTRAZIONE SANITARIA - Regione Veneto**

Con circolare prot. 347841 del 16 agosto 2013, la Regione Veneto forniva alcuni chiarimenti in merito alla notifica sanitaria da parte degli OSA. Tra i casi di variazioni significative venivano indicate a titolo esemplificativo le modifiche strutturali che comportavano un ampliamento dei locali produttive dello stabilimento/esercizio.

Con successiva nota prot. 349449 del 14 agosto 2017, è stata trasmessa dalla Regione la modulistica e alcune indicazioni in merito alla notifica sanitaria. Con l'approvazione della modulistica standardizzata gli adempimenti relativi a modifiche strutturali o impiantistiche non devono più essere effettuati (rimane rilevante la sola modifica della tipologia di attività).

Ulteriori indicazioni in merito alla notifica sanitaria sono state fornite dalla Regione con prot. 161889 del 21 aprile 2020, nota di trasmissione della DGR 394 del 31/03/2020 che aggiorna le procedure di registrazione. Viene quindi confermato che le modifiche strutturali o impiantistiche di uno stabilimento già registrato, purché dalle stesse non derivi un cambio di tipologia dell'attività svolta, non richiedono notifica.

Infine, si riporta un articolo pubblicato il 21/05/2020 sul Quotidiano Enti Locali & Pa:

Decreto Anticrisi - Il pasticcio sulla Tosap impone a bar e ristoranti di pagare per i mesi del lockdown

di Pasquale Mirto e Gianni Trovati

I tavolini di bar e ristoranti sono esenti dalle tasse per l'occupazione del suolo pubblico a partire dal primo maggio. Ma questa precisazione, comparsa all'articolo 181 nel testo finale del decreto anticrisi, implica che invece tasse e canoni sarebbero dovuti per i mesi di marzo e aprile: cioè quelli in cui il picco dell'emergenza sanitaria ha svuotato le strade e chiuso per legge i locali. Il fisco locale è materia solo apparentemente semplice. Ma la sua natura ver sviluppata in lunghi anni di interventi sconsiderati, vive di una complessità insidiosa, piena di trappole in cui il primo a inciampare è di frequente lo stesso legislatore. Le vicende del decreto anticrisi lo confermano: a partire proprio dallo sconto sui tavolini pensato come forma di aiuto a una delle categorie più colpite dalla crisi. Una prima versione della norma era sembrata fin troppo "generosa" per i titolari dei locali pubblici. Perché prevedeva una fine dell'esenzione, il 31 ottobre, ma non un inizio: in questo modo si sarebbe potuti risalire senza ostacoli al 1° gennaio, il che avrebbe però imposto di bussare alle porte dei Comuni chiedendo il rimborso delle quote già pagate. Il rimedio infilato nel testo finale ha però ribaltato la situazione: perché ora sono i Comuni a poter chiedere tasse e canoni per marzo e aprile, i mesi più bui dell'emergenza Covid-19. Anzi, leggi alla mano lo devono fare. Perché sindaci e funzionari che in un afflato di simpatia rinunciassero spontaneamente agli incassi previsti per legge si vedrebbero contestare il danno erariale dalla Corte dei conti. Una strada alternativa ci sarebbe, ma è resa tortuosa dall'indole contorta del fisco locale. I Comuni possono riscrivere i regolamenti per ridurre fino ad azzerare la richiesta. Ma solo per la Cosap, che in quanto canone è un'entrata «patrimoniale»: la Tosap applicata in molti enti, anche se è identica, è una tassa, quindi una «entrata tributaria». E come tale impossibile da cancellare. In ogni caso, il caos. Caos in cui inciampa anche lo sconto Imu per gli albergatori. La norma li esenta dalla «prima rata» 2020. Ma la «prima rata», per legge, è pari al 50% di quanto versato nel 2019. Chi ha aperto l'albergo quest'anno quindi non avrebbe diritto a sconto, e a dicembre dovrebbe pagare l'Imu di tutto l'anno. E chi l'ha avviato nel corso del 2019 avrebbe un beneficio minore di chi ha pagato l'Imu per tutto l'anno. Urgono correzioni.

Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana

Via Cal di Breda n. 116 – Treviso

tel. 0422-383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – email:

info@comunitrevigiani.it